Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/31_2025

Losanna, 24 novembre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 30 ottobre 2025 (6B_551/2023)

Interdizione a vita di esercitare un'attività (professionale o meno) implicante un contatto regolare con minorenni: ricorso respinto

Il Tribunale federale respinge il ricorso di un uomo che nel 2023 è stato condannato per pornografia dura perché aveva scaricato da Internet e poi diffuso rappresentazioni dal contenuto pedopornografico. L'interessato contestava l'interdizione a vita, pronunciata automaticamente nei suoi confronti, di esercitare qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.

Nel 2020, su dispositivi informatici e sul cellulare dell'uomo sono state rinvenute rappresentazioni di minorenni in pose sessualmente allusive o coinvolti in atti sessuali, che egli aveva scaricato da Internet e trasmesso a terzi. A tale riguardo, nel 2023 il Tribunale cantonale vallesano lo ha condannato a una pena pecuniaria con la condizionale e a una multa per pornografia dura vietata. Inoltre, il Tribunale cantonale ha pronunciato nei suoi confronti un'interdizione a vita di esercitare qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.

Il Tribunale federale respinge il ricorso con cui l'uomo chiedeva che l'interdizione a vita di esercitare un'attività venisse soppressa, rispettivamente che venisse pronunciata per una durata limitata. In conformità all'articolo 67 del Codice penale (CP), in caso di condanna per determinati reati, segnatamente in materia di pedopornografia, deve essere pronunciata automaticamente un'interdizione a vita di esercitare qualsiasi attività

professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni. Innanzitutto, nella fattispecie non si tratta di un caso di esigua gravità, che potrebbe giustificare la rinuncia a pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività, ai sensi della clausola d'eccezione prevista all'articolo 67 CP. La restrizione dell'accesso a un'attività professionale può costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La questione centrale è se questa misura sia da considerarsi "necessaria in una società democratica". Le autorità nazionali dispongono di un certo margine di apprezzamento nel valutare le ingerenze nei diritti tutelati dall'articolo 8 CEDU e la loro proporzionalità. L'articolo 67 CP è stato introdotto come norma di attuazione dell'articolo 123c della Costituzione federale, approvato in votazione popolare nel 2014. Qualsiasi ulteriore verifica dell'interdizione a vita di esercitare un'attività, che deve essere pronunciata automaticamente, è quindi stata esclusa. È pertanto il legislatore ad aver adottato, riservata la clausola d'eccezione, una decisione preliminare riguardo alla proporzionalità della misura. Da un paragone con il diritto vigente in altri Paesi europei emerge un ampio consenso sulla necessità di adottare misure nei confronti di autori di reati in materia di pedopornografia, ivi compresa l'interdizione di esercitare un'attività implicante un contatto diretto e regolare con minorenni. La soluzione adottata dal legislatore svizzero è paragonabile a quella di altri Paesi. Le diverse legislazioni non valutano però in modo uniforme la questione se siano ammissibili interdizioni a lungo termine di esercitare un'attività, senza la possibilità espressamente prevista di una loro successiva verifica. Nel caso di specie, il ricorrente, nato nel 1998, ha concluso una formazione di infermiere, che egli vuole proseguire con uno studio presso una scuola universitaria professionale. L'interdizione di esercitare un'attività non gli preclude l'accesso a qualsiasi professione sanitaria, anche perché vanta un anno di esperienza lavorativa in uno stabilimento di cura senza contatto con minorenni. In considerazione della sua età, ha inoltre buone prospettive di riorientamento professionale. Benché l'interdizione sia da considerarsi in linea di principio a vita, nella fattispecie e date le circostanze del caso la sua pronuncia rispetta il principio della proporzionalità.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 24 novembre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 6B_551/2023.